



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Agli indirizzi indicati calce

Segnalazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 112/2011. Tutela degli orfani per crimini domestici.

La tutela degli orfani di crimini domestici è estremamente delicata e merita un'attenzione specifica data la drammaticità della loro condizione che impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta tempestiva ai loro molteplici bisogni anche con riferimento al nuovo contesto familiare.

L'omicidio di un genitore da parte dell'altro fa vivere ai figli un trauma aggravato dalla perdita contemporanea di due figure di riferimento fondamentali (genitore vittima e genitore autore del reato, detenuto o suicida). Al dolore per la perdita, si aggiungono altre difficoltà di varia natura, materiali, emotive, sociali e giudiziarie.

Non si conosce la reale dimensione del fenomeno né le sue declinazioni, elemento importante per definire e valutare l'adeguatezza degli interventi da adottare e di quelli già adottati.

Occorre sensibilizzare la cittadinanza attiva affinché i segnali di violenza assistita possano essere intercettati e segnalati prima del verificarsi di tragedie irreparabili.

Il sistema di protezione si è di recente rafforzato con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, che contiene una serie di disposizioni di varia natura a tutela dei figli rimasti orfani e in particolare:

- una nuova e più favorevole disciplina in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato, (art. 1);
- la possibilità per il pubblico ministero di chiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno civile subito dai figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti (art. 3);
- l'attribuzione al giudice del dovere di provvedere, anche eventualmente d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno a favore degli orfani; la disposizione sancisce altresì la conversione di quanto oggetto di sequestro a titolo conservativo in pignoramento, a seguito della sentenza di condanna in primo grado (art. 4);
- l'introduzione di una sospensione a succedere per l'autore del reato fino al raggiungimento del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di proscioglimento (art. 5);
- l'attribuzione del diritto alla quota di riserva in materia di assunzioni ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 6);



- la sospensione della pensione di reversibilità al coniuge per il quale sia stato richiesto rinvio a giudizio per l'ipotesi di omicidio volontario e l'attribuzione agli orfani in questione della titolarità della medesima, fino all'eventuale sentenza di proscioglimento (art. 7);
- servizi di assistenza per gli orfani, che dovranno essere istituiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, da Stato, Regioni e Autonomie Locali, nonché l'acquisizione di dati e il monitoraggio sulle necessità delle vittime e la frequenza dei crimini, al fine di programmare interventi adeguati e misure di prevenzione (art. 8);
- un servizio di assistenza gratuita di tipo medico-psicologico da parte del Servizio sanitario nazionale, con esenzione della spesa sanitaria, per il quale viene stabilito un incremento di 64,000 euro annui (art. 9);
- la valorizzazione da parte del giudice nella procedura di affidamento della continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore ed i parenti, anche con riferimento alla presenza di fratelli o sorelle (art. 10);
- la previsione di misure, quali l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani per crimini domestici nell'attività lavorativa, poste a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (art. 11);
- la decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica per il coniuge, partner o compagno condannato, ferma restando la possibilità delle altre persone conviventi di subentrare nel contratto (art. 12);
- la possibilità per l'orfano di chiedere la modifica del cognome coincidente con quello del genitore condannato (art. 13).

Si tratta di un primo passo, ma resta ancora tanto da fare. Occorre rendere operative le misure previste dalla legge n. 4 del 2018. Al riguardo si rappresenta che, con nota in data 21 dicembre 2018 (all. 1), questa Autorità ha sollecitato il Ministero dell'economia e finanze e le altre amministrazioni interessate all'adozione del regolamento, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, per stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del fondo e per l'accesso agli interventi.

Occorrono azioni di ascolto e sostegno ai bambini e ai ragazzi nonché supporto materiale e psicologico alle famiglie affidatarie. Alcune Regioni sono intervenute prevedendo il finanziamento di interventi specifici per tutelare e sostenere i figli delle donne vittime di femminicidio, provvedendo all'erogazione di contributi in loro favore nonché a favore dei nuclei familiari che li hanno in carico. Si segnala, però, che ad oggi non esiste un sostegno economico garantito a tutti i parenti affidatari, in quanto ci sono Regioni e Comuni che erogano un rimborso spese a sostegno dell'affidamento parentale, altri che non lo fanno.

Pertanto, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito della leale collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) della legge istitutiva



SEGNALA

alle istituzioni competenti la necessità di

- adottare il regolamento che definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 4/2018, necessario per l'attivazione degli interventi a favore degli orfani per crimini domestici previsti dalla legge;
- sviluppare la raccolta dati sul fenomeno con il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti al fine di elaborare idonee ed efficaci strategie di prevenzione e contrasto. Tale raccolta di dati non deve limitarsi a rilevare il momento ultimo della violenza domestica coincidente con l'uccisione del partner, ma deve includere anche quanto avviene prima, e quindi il più ampio fenomeno della violenza assistita. Essa, come richiesto da questa Autorità, da ultimo con nota del 31.12.2018 diretta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Garante per la protezione dei dati personali e all'INPS (all. 2) deve costituire, nella classificazione delle diverse forme di violenza all'infanzia, una voce autonoma;
- attuare la sensibilizzazione nelle scuole per insegnare a riconoscere precocemente i segnali della violenza e a mettere in atto idonei interventi;
- attivare campagne di formazione specifica di tutti gli operatori impegnati nei vari settori della tutela degli orfani nelle varie fasi del recupero post trauma (ambito scolastico, medico, sportivo, legale, e con riferimento alla famiglia affidataria);
- promuovere e sviluppare, a livello locale, servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati a favore degli orfani, anche favorendo l'attività delle organizzazioni di volontariato, e la predisposizione di misure di sostegno e di avviamento al lavoro degli orfani per crimini domestici nei limiti della dotazione del fondo destinato alle misure;
- prevedere in favore dei parenti affidatari un contributo analogo a quello stabilito nei casi affidamento a terzi;
- assicurare, da parte dei servizi sociali, un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa;
- diffondere strumenti specifici di prevenzione della violenza domestica, anche con riferimento alla violenza assistita, e di sostegno alla genitorialità fragile. In particolare *l'home visiting* offre ai neogenitori un periodo di accompagnamento nei primi mesi di vita del figlio attraverso visite domiciliari da parte di operatori socio-sanitari i quali affiancano all'aiuto concreto nella gestione delle faccende domestiche, un importante sostegno nella comprensione del ruolo genitoriale, nella costruzione di un rapporto sano con il bambino anche a livello emotivo e nell'acquisizione dei compiti di cura al fine di sviluppare un corretto attaccamento e stile educativo, anche nella relazione tra i genitori.

Alla luce dei compiti istituzionali che la legge n. 112 del 2011 affida all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si sensibilizzano le istituzioni in indirizzo, ognuno per la parte di competenza, ad attivarsi per rendere effettive le tutele previste a sostegno degli orfani dei crimini domestici e per assicurare la piena protezione di queste situazioni di forte



vulnerabilità.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti nonché per collaborare ai lavori finalizzati ad attuare la presente raccomandazione.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Filomena Albano

A handwritten signature in black ink that reads 'Filomena Albano'.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro per la famiglia e le disabilità

Al Ministro della Giustizia

Al Ministro dell'interno

Al Ministro dell'economia e finanze

Al Ministro della salute

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Al Presidente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

E, p.c.

Al Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Camera dei deputati

Al Presidente della Commissione Bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza

Al Presidente della 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica

Al Presidente della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica

Al Presidente della 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica

Al Presidente della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica



Al Presidente della II Commissione permanente della Camera dei Deputati (Giustizia)

Al Presidente della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione)

Al Presidente della XII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Affari sociali)